

**TRIBUNALE DI BELLUNO**  
**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. EXART. 669 E 700 ss. c.p.c.**  
**e**  
**richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati**  
**mediante pubblicazione sul sito MIUR**

**PER**

Prof.ssa **SCRIMIERI STEFANIA**

nata a Galatina il 13.05.1965 ed ivi residente alla Via Pantelleria civ. 80, C.F. SCR SFN 65E53 D862K, rappresentata e difesa – congiuntamente e disgiuntamente - dall'**Avv. Maria Fontana Vita della Corte** (DLL MFN 82D63 D761X) del Foro di Lecce e dall'**Avv. Carmela Annunziata Saponaro** (SPNCML82P61E882O) del Foro di Brindisi, così come da mandato reso in calce all'originale del presente atto, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso e nello studio delle stesse in Galatina (LE) alla Via T. Cavazza n. 20, ove gli avvocati chiedono ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. (modificato dalla Legge n. 80/2005) di ricevere qualsiasi comunicazione a mezzo fax al n. 0831/1810387 e a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

**-RICORRENTE-**

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rapp.te p.t. (c.f. 80185250588), elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, sita in Venezia alla Piazza San Marco n. 63;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dir. Gen. Pro tempore**, (c.f. 80024770721), con sede in via Castromediano n. 123 Bari, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, sita in Venezia alla Piazza San Marco n. 63;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Dir. Gen. Pro tempore**, (c.f. 80015150271), con sede in Venezia alla Via Riva de Biasio S. Croce



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

1299, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, sita in Venezia alla Piazza San Marco n. 63;

- **Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Lecce per la Puglia**, in persona del Dir. Gen. Pro tempore, **(c.f. 80010310755)**, con sede in via Cicoella n. 11 Lecce, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, sita in Venezia alla Piazza San Marco n. 63;

- **Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Belluno, in persona del Dir. Gen. Pro tempore, (c.f. 80004910255)**, con sede in Belluno alla via **Via Mezzaterra 68**, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, sita in Venezia alla Piazza San Marco n. 63.

### **E NEI CONFRONTI**

Di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali e nazionali) del personale docente di ruolo (fase B e C) per la scuola primaria – posto comune, in particolare di quelli assegnati nell'ambito territoriale 0019 della regione Puglia indicato nella domanda di mobilità dalla ricorrente al primo posto dell'ordine di gradimento per il trasferimento sull'istituzione scolastica ed agli ambiti 0017, 0018, 0020, 0023, 0011, 0001 e 0013, che in virtù della corretta applicazione della regola della scansione temporale delle fasi di mobilità in base ai requisiti temporali di arruolamento così come stabiliti dal C.C.N.I. dell'08.04.2016 e dall'O.M. n. 241 del 2016, verrebbero scavalcati dalla ricorrente nell'assegnazione della sede scolastica o dell'ambito.

**-RESISTENTI-**

### **AVENTE AD OGGETTO**

l'accertamento della violazione di legge e/o della commissione di errori da parte delle Amministrazioni convenute relativamente alla compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva, per l'anno scolastico 2016/2017, nei soli ambiti territoriali della Regione Puglia esplicitamente indicati nella domanda di mobilità, con condanna delle amministrazioni convenute a rispettare l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella medesima domanda

\*\*\*\*\*

### **PREMESSO IN FATTO**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

1. La ricorrente è stata inserita dal 2004 al 2012 nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Taranto per le classi di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia a seguito di abilitazione conseguita con concorso indetto nella scuola primaria con d.m.20-10-94 (Lecce), con concorso indetto nella scuola primaria con d.m.13-07-99 (Lecce), e con concorso indetto nella scuola dell'infanzia con ddg del 06-04-99 (Lecce). Successivamente nell'anno 2014 la docente è stata trasferita nelle GAE della provincia di Firenze con punti 112 nella scuola primaria e punti 25 nella scuola dell'infanzia per poi restare nelle graduatorie di circolo e di istituto nella provincia di Taranto con il medesimo punteggio;
2. Con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia del 25.11.2015 la prof.ssa Scrimieri Stefania è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola per la classe di concorso EEE scuola primaria con punti 112 (+12 punti maturati nell'a.s. 2014/2015) nella provincia di Taranto con decorrenza giuridica 01/09/2015 ed economica 26/11/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 CCNL del 29.11.2007, in quanto inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GAE) degli aspirati al ruolo in qualità di docente di scuola primaria nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c;
3. Pertanto in data 26.11.2015 la ricorrente stipulava con il Ministero il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune in scuola primaria con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2015 ed assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto comprensivo "Bonsega-Toniolo" di Sava (**doc. n. 1**). In tale Istituto la ricorrente non ha svolto attività di potenziamento come da contratto di assunzione, ma ha espletato attività di insegnante curriculare nell'ambito scientifico matematico per assicurare la continuità didattica nella classe 4° in cui aveva lavorato nell'a.s. precedente, come espressamente richiesto della dirigente scolastica ed autorizzato dall'USP Taranto. Sempre nel medesimo istituto scolastico, la docente ha effettuato l'anno di prova e formazione, come richiesto per legge, con esito positivo;
4. Il Miur, Direzionale generale personale scolastico emetteva la nota prot. 9520, avente ad oggetto "*mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017*:"



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

*trasmissione dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, dell'ordinanza ministeriale n. 244/2106 e del CCNL integrativo sottoscritto l'08.04.2016*", dando così il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'a.s. 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorre presentare le relative domande;

5. In data 08.04.2016 la ricorrente presentava, quindi, domanda di mobilità territoriale per "assegnazione ambito a livello nazionale nella scuola primaria" relativo all'a.s. 2016/2017 per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nella fase C delle graduatorie ad esaurimento (GAE) **indicando prioritariamente l'Ambito Puglia 0019 Lecce successivamente tutti i restanti ambiti della Provincia di Lecce** nonché quelli delle Province di Taranto, Brindisi, Bari e Foggia, ai sensi della l. 107/2015 del CCNI mobilità 2016/2017 e dell'ordinanza ministeriale 241/2016 (**doc. n. 2**);

6. In virtù della richiamata normativa e contrattazione, i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi della legge 107/2015 (fase C provenienti da GAE), concorrevano ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale, manifestando le preferenze territoriali in ordine di precedenza; pertanto la ricorrente, nella parte relativa a "PREFERENZE TERRITORIALI" della propria domanda di mobilità, nelle 100 possibili indicazioni in ordine di preferenza, ha indicato ai primi posti di assegnazione, nell'ordine:

PRIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0019

SECONDA preferenza: PUGLIA AMBITO 0017

TERZA preferenza: PUGLIA AMBITO 0018

QUARTA preferenza: PUGLIA AMBITO 0020

QUINTA preferenza: PUGLIA AMBITO 0023

SESTA preferenza: PUGLIA AMBITO 0011

SETTIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0001

OTTAVA preferenza: PUGLIA AMBITO 0013;

7. Con comunicazione del 22.06.2016, recante lettera di notifica per l'assegnazione ambito nazionale (**doc. n. 3**), il Miur riconosceva immotivatamente **soltanto 20 punti** come punteggio base (oltre 6 per punteggio aggiuntivo per ricongiungimento familiare) a fronte della titolarità di **ben 29 punti base** (oltre 6 per punteggio aggiuntivo per di ricongiungimento familiare), per come risultanti dal portale istanzeonline nel profilo personale della docente (**doc. n. 4**). Ma non solo. In verità, la



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 – Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

ricorrente è titolare di ben 124 punti come risultante da graduatoria GAE che immotivatamente ed illegittimamente sono stati ridotti (sic!) a soli 20 punti nella graduatoria di mobilità, riconoscendole appena due anni di precariato quando invece la prof.ssa Scrimieri ha maturato oltre dieci anni di carriera scolastica (per un totale appunto di 124 punti) partecipando a corsi e progetti vari, tra cui “Diritto e Scuola”, della durata anche di 180 giorni consecutivi.

8. In 29.07.2016, la ricorrente veniva ingiustamente assegnata presso l'ambito 0010 Belluno del Veneto – tipologia posto comune nella scuola primaria “Istituto comprensivo Longarone”, indicato nella domanda di mobilità come 57sima preferenza! (**doc. n. 5**);

9. A riguardo occorre evidenziare sin da ora che, analizzando nel dettaglio la graduatoria di mobilità a livello nazionale per l'a.s. 2016/7 scuola primaria (**doc. n. 6**), si evince agevolmente il nominativo degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente oltre che un'età anagrafica inferiore, hanno ottenuto assegnazione definitiva in una scuola primaria facente parte degli ambiti preferenza ricadenti nella regione Puglia e scelti dalla prof.ssa Scrimieri per le esigenze di ricongiungimento familiare; il tutto con chiara ed evidente lesione dei diritti dell'odierna istante per le ragioni di cui *infra*.

Trattasi delle seguenti docenti di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

**AMBITO PUGLIA 0017**

- prof.ssa Calò Rossetti Anna Elisa, nata il 16.01.1981 – punti 27: Comune;
- prof.ssa Cerbino Rebanna, nata il 06.07.1979 – punti 27: Comune;
- prof.ssa Germiniasi Enrica, nata il 29.05.1969 – punti 27: Comune;
- Reale Giulia, nata il 02.04.1982 - punti 27: Comune

**AMBITO PUGLIA 0018**

- prof.ssa De Crescenzo Lucia, nata il 31.07.1968: punti 23: Comune;
- prof.ssa De Mastro Milena Stefania, nata il 26.12.1973: punti 23: Comune;
- prof.ssa Serio Odilia, nata il 02.06.1983- punti 29: Comune;
- prof.ssa Tommasi Elisa, nata il 31.10.1979 – punti 25: Comune;

**AMBITO PUGLIA 0020**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 – Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

- prof.ssa Bianco Paola, nata il 06.04.1977- punti 17: Comune;
- prof.ssa Briotti Anna Rita, nata il 10.07.1975 – punti 21: Comune;
- prof.ssa Caiaffa Paola, nata il 09.08.1974 - punti 21: Comune;
- prof.ssa Cancelli Dorian, nata il 10.06.1980 – punti 19: Comune;
- prof.ssa Micello Elsa Vanessa, nata il 23.02.1982 - punti 17: Comune;
- prof.ssa Palma Federica, nata il 19.11.1983 – punti 21: Comune;
- prof.ssa Rubano Melissa, nata il 27.10.1983 - punti 17: Comune;
- prof.ssa Trazza Rita, nata il 09.07.1983 – punti 12: Comune;
- prof.ssa Tasca Leda, nata il 07.07.1981 - punti 17: Comune;

**AMBITO PUGLIA 0023**

- prof.ssa Mighali Filomena, nata l'08.07.1983 punti 23: Comune;
- prof.ssa Coppola Tiziana, nata il 06.08.1970 punti 23: Comune;
- **PROF.SSA DELL'ANNO ANTONELLA, NATA LIL 03.07.1967 PUNTI 0: COMUNE;**
- prof.ssa Putignano Anna, nata il 14.08.1978 punti 25: Comune;
- prof.ssa Tanese Angela Rita, nata il 16.11.1965 punti 18: Comune;

**AMBITO PUGLIA 0001**

- **PROF.SSA BUFANO CARMELA, NATA IL 19.08.1975- PUNTI 0: COMUNE;**
- prof.ssa Bellisario Rosa, nata il 20.07.1967: punti 21: Comune;
- prof.ssa Bovenga Luana, nata il 13.08.1983: punti 19: Comune;
- prof.ssa Cioce Caterina, nata il 01.01.1966: punti 21: Comune;
- prof.ssa Chiarulli Loredana, nata il 28.03.1983: punti 23: Comune;
- prof.ssa Calò Irene, nata il 28.06.1974: punti 21: Comune;
- prof.ssa Colangelo Domenica, nata il 31.08.1976: punti 18: Comune;
- prof.ssa Cianciotta Laura, nata il 24.02.1979: punti 21: Comune;
- prof.ssa Carbone Rosa, nata l'11.06.1975: punti 14: Comune;
- prof.ssa Pica Giovanna, nata il 10.12.1963: punti 18: Comune.

**10.** In data 05.08.2016, la ricorrente presentava il reclamo avverso l'assegnazione definitiva indicando la commissione di grossolani errori da parte del MIUR nei trasferimenti di mobilità nazionale per scuola primaria (anno 2016/2017), additando l'assegnazione nell'ambito Regione Puglia di colleghi con minore punteggio (**doc. n. 7**);



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 – Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

11. In data 07.08.2016 la prof.ssa Scrimieri inoltrava, altresì, istanza di conciliazione (**doc. n. 8**) finalizzato ad ottenere il trasferimento su posto comune di scuola primaria nell'AMBITO LECCE e, *in subordine*, negli altri ambiti PUGLIA, indicati nella domanda di mobilità; nel dettaglio, la ricorrente rilevava la presenza di evidenti errori anche nell'assegnazione definitiva di docenti destinati all'ambito Puglia 0021 che, pur avendo età anagrafica e punteggio inferiore al suo, le erano stati preferiti. In particolare, trattasi delle docenti Strusi Crocifissa, nata il 13.02.1972: punti 20 su posto comune; Calafati Rosa, nata il 27.01.10982 – punti 18 su posto comune e Zaccaro Maria Tiziana, nata il 18.01.1976 punti 18 su posto comune;

12. Tale tentativo di conciliazione aveva esito negativo in quanto la proposta del MIUR non assegnava la ricorrente negli Ambiti della Regione Puglia ma nell'Ambito 0011 Modena (**doc. n. 9**);

13. In data 17.08.2016 la prof.ssa Scrimieri presentava domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria a.s. 2016/2017 per la provincia di Lecce (**doc. n. 10**) in ragione della precedenza ivi prevista per il ricongiungimento con familiare *ex art. 8 C.C.N.I.* sulle utilizzazioni ed assegnazioni per a.s. 2016/2017, siglato il 15.06.2016;

14. Con provvedimento del 06.09.2016 nr. 0011092 a firma del Dirigente USP di Lecce dr. Nicolì, venivano resi pubblici gli elenchi Utilizzazioni e le graduatorie di assegnazione provvisorie con relativo punteggio di preferenza attribuito a ciascun docente, all'interno delle quali alla ricorrente veniva assegnata posizione n. 275 su posto comune, con punti 6 (**doc. n. 11**);

15. Successivamente con nota del 15.09.2016 nr. 11739, a firma del Dirigente USP di Lecce dr. Nicolì, venivano pubblicate in via definitiva le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l'a.s. 2016/2017 relative alla scuola primaria, dalle quali la ricorrente veniva immotivatamente esclusa. Esclusione che permaneva anche a seguito di integrazione delle predette graduatorie, con provvedimento del 16.09.2016, con nota nr. 0011850.

16. Raffrontando le graduatorie di attribuzione del punteggio di preferenza pubblicate il 06.09.2016 con le graduatorie di assegnazione provvisoria del 15.09.2016, e relative integrazione del 16.09.2016, la ricorrente verificava le seguenti anomalie.



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

A) docenti con attribuzione di punteggio di preferenza uguale alla ricorrente (i.e. punti 6), che al pari della stessa hanno indicato nella domanda di mobilità soltanto posto comune (N), risultano assegnatarie di posto di sostegno (H) (sic!) nella provincia di Lecce (**doc. n. 12**);

B) docenti con attribuzione di punteggio di preferenza inferiore alla ricorrente, che al pari della stessa hanno indicato nella domanda di mobilità posto comune (N), risultano assegnatarie di posto di sostegno (H) (sic!) nella provincia di Lecce (**doc. n. 13**);

C) docenti che addirittura non compaiono nella graduatoria di attribuzione di punteggio per la preferenza del 06.09.2016 (sic!), ma che stranamente risultano assegnatarie di un posto nella provincia di Lecce (cfr. **doc. n. 13**).

**17.** Ad ulteriore conforto delle irregolarità innanzi indicate delle procedure di assegnazione provvisoria compiute dall'USP di Lecce, si richiami il caso della docente Miglietta Valsano Cleide, nata il 24.12.1976, con attribuzione di punteggio di preferenza pari a 6 con posto in graduatoria n. 329 su posto comune (N), risultata poi assegnataria di posto di sostegno psico (H) (sic!) a Carmiano con punteggio 3 e destinataria di successiva revoca della suddetta assegnazione con il provvedimento di integrazione del 16.09.2016 (**doc. n. 14**). Il caso della prof.ssa Miglietta dimostra, in maniera assai esemplificativa, la mancata chiarezza delle operazioni di assegnazione provvisoria da parte delle amministrazioni resistenti che hanno arbitrariamente trattato casi analoghi in maniera diversa;

**18.** La mancata destinazione della odierna ricorrente in alcuno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità (cfr. doc. n. 2) e, nello specifico, ambito territoriale della provincia di LECCE, si appalesa ancor più illegittima anche in considerazione della necessità della ricorrente di assistere in maniera permanente e continuativa la propria madre, sig.ra De Paolis Maria Luce, in quanto affetta dalle seguenti patologie: cardiopatia ipertensiva; parodontopatia diffusa; edentulia; sindrome varicosa degli arti inferiori con linfedemi e tromboflebiti recidivanti; spondilartrosi del rachide lombo sacrale; gonartrosi bilaterale in obesa; osteoporosi con deformità osteoporosi di grado severo con elevato rischio di frattura, safenectomia bilaterale, grave sindrome varicosa ed insufficienza venosa arti inferiori, cataratta OS, esiti di intervento di cataratta OD,





**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

obesità, grave decadimento cognitivo, depressione ansiosa, deficit della deambualzione, grave sindrome ansioso depressiva con frequenti crisi nevralgiche, attacchi di panico, impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (si allega documentazione sanitaria - **doc. n. 15**). In ragione di tale compromesso quadro clinico, la ricorrente ha la necessità di occuparsi quotidianamente della madre in quanto costei risulta impossibilitata a provvedere ai propri interessi dacché le predette patologie non le consentono di svolgere i compiti primari ed ordinari del vivere quotidiano; inoltre, a causa delle patologie psico-fisiche innanzi descritte, peggiorate nel corso degli anni, la sig.ra De Paolis Maria Luce non solo è impossibilitata a deambulare autonomamente ma non ha la piena capacità di discernimento soprattutto in ragione dei frequenti sbalzi di umore e di perdita di memoria, aggravati dalla depressione ansiosa. Vieppiù che, nei giorni scorsi, il quadro clinico, principalmente neurologico, della sig.ra De Paolis è peggiorato in quanto la stessa ha subito un ischemia cerebrale, tanto da rendere necessario il ricovero ospedaliero (**doc. n. 16**), ed attualmente è allettata, incapace di muoversi. In ragione di tale precaria situazione la ricorrente ha avviato un procedimento giudiziale di nomina di amministrazione di sostegno innanzi all'Ecc.mo Trib. di Lecce (r.g. 2635/2016 – udienza 23.11.2016), nel quale ha altresì evidenziato che è l'unica parente più prossima in grado di potersi occupare della madre (v. *infra* pag. 21). **Pertanto, la mancata assegnazione definitiva e provvisoria nella provincia di Lecce pregiudica ancor più la ricorrente impedendole di prestare assistenza continua alla propria madre** anche nello svolgimento di attività quotidiane.

\*\*\*\*\*

**RILEVATO IN DIRITTO**

**§ Sulla giurisdizione del giudice ordinario**

Preliminarmente si rileva la sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro *ex art.* 413, comma 5, c.p.c., dato l'odierno oggetto del contendere inerente il rapporto privatizzato alle dipendenze della P.A.

In effetti, come da decisione del Consiglio di Stato n. 3415 del 07.07.2015: “*la natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi*



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

*atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo, o, comunque, una situazione di natura privatistica che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere correttamente collocato al suo interno. Sulle relative controversie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (D.lgs. n. 165/2001)" (conf. Sent. C.d.S. n. 3413/15). Nello specifico, "la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria è concorde nel ritenere che la fase relativa all'inserimento, formazione ed aggiornamento delle graduatorie non integra una fase amministrativa assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto vengono in rilievo soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione a concorso. La giurisdizione, in relazione a tale tipologie di controversie, appartiene al Giudice ordinario" (così, Sent. C.d.S. n. 5710/2015).*

Tale principio trova granitica conferma nella giurisprudenza di legittimità, con sentenza Cass. SS.UU. n. 20453/2014, che rimarca l'attribuzione al g.o. delle controversie attinenti ad atti ricompresi in determinazioni della p.a. assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato inquadrabili nell'ambito di tutela dei diritti soggettivi.

Nel caso di specie si discute in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti (quale è la prof.ssa Scrimieri in GAE) in graduatoria per i quali si esclude la configurabilità di una procedura concorsuale – attribuita alla cognizione del giudice amministrativo – per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori. Si tratta, piuttosto, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, sulla base di una pregressa partecipazione a concorso in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili a seguito della già avvenuta instaurazione di un rapporto privatistico di pubblico impiego, che trova fonte e regolamento in nome di legge e contrattazione collettiva: d.lgs. n. 165/2001, legge 107/2015, O.M. n. 241/2016, C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 e C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.2016.

\*\*\*\*\*

**§ Sulla competenza territoriale del giudice ordinario di Belluno**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

Sempre in via preliminare, al solo fine di evitare sterili eccezioni di incompetenza territoriale dell'Ec.mo giudice adito, la scrivente difesa rileva che la prof.ssa Scrimieri Stefania, a seguito del provvedimento di assegnazione del 29.07.2016, presta servizio a far data dal 01.09.2016 nell'I.C. di Longarone (ambito 0010 Belluno), tipologia posto comune, scuola primaria. Ne consegue che ai sensi e per gli effetti dell'art. 413, co. 5, c.p.c., competente a conoscere del presente giudizio cautelare è il Tribunale di Belluno in quanto, nel caso di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., la competenza territoriale è attribuita al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente *"è addetto al momento della proposizione della domanda giudiziale"*. Per giunta, ad acclarare la competenza di Codesto Giudice si richiami il decreto emesso in data 09.11.2016 dal Tribunale di Taranto nel procedimento n. R.G. 10656/2016 -1 promosso dalla ricorrente. Con tale provvedimento il Trib. Taranto, in funzione del Giudice del Lavoro, con specifico riguardo alla istanza cautelare ivi avanzata dalla docente ha espressamente declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Belluno ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 *septies* c.p.c., la deducente ha proposto l'odierna, nuova ed autonoma domanda cautelare (**doc. n. 17**).

\*\*\*\*\*

**§ Sulla sussistenza del *fumus boni iuris***

**DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER EFFETTO DELL'O.M. 241/2016 E DEL C.C.N.I. sulla mobilità a.s. 2016/2017 dell'08.04.2016. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO.**

La fondatezza della domanda rileva, in punto di diritto, sulla scorta delle seguenti motivazioni.

**1. Con C.C.N.I. sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 datato 08.04.2016 e della relativa Ordinanza ministeriale n. 241/2016, il MIUR ha disatteso le legittime aspettative della ricorrente nascenti dall'art. 1, comma 108, legge 107/2015 relativamente alla disciplina sulla mobilità, tanto ai fini dell'assegnazione della sede definitiva quanto di quella provvisoria di servizio, che non prevedeva alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito (G.M.) del concorso 2012 e**



**quelli, come la deducente, proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).**

Infatti, l'art. 1 comma 108, terzo periodo della legge n. 107/2015, a proposito della mobilità docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell' art. 1, comma 98, lett. b e c, statuisce che “(...) *successivamente i docenti di cui al comma 96, lett. b, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b e c, ed assegnati su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016, partecipano per l'a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale*”; peraltro, e non a caso, tale previsione normativa garantisce sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (indipendentemente dalla graduatoria di provenienza) **parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale oltre a quelle di assegnazione definitive.**

Non era, quindi, prevista, in ordine alla assegnazione della sede definitiva – e dunque anche provvisoria - alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 98 lett. b e c) e quindi: tra quelli di cui all'art. 1 comma 96 lett. a) provenienti dalle G.M. del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lett. b) provenienti dalle GAE.

**Invece, l'Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al C.C.N.I. di pari data, ha introdotto una illegittima disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 prevedendo fasi (o sotto fasi) distinte e progressive all'interno delle quali collocare in maniera distinta i vari docenti a seconda della graduatoria di provenienza e privilegiando i docenti provenienti da G.M. concorso 2012 ai danni di quelli provenienti da GAE.**

All'art. 6 del C.C.N.I. del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sotto fase 3), indicata come FASE B della mobilità, si legge che “*gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da FASI B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle G.M. del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti delle province*”, mentre per gli “*assunti nell'a.s. 2015/2016 da FASI B e C del piano assunzionale 2015/2016 proveniente da GAE*” viene



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

riservata la c.d. FASE C, prevedendosi che costoro “*parteciperanno a mobilità territoriale*”, su tutto il territorio nazionale.

**In tal modo, di fatto, solo ai primi (provenienti da G.M. concorso 2012) è assicurata e/o, comunque, privilegiata la scelta su posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale (ossia la provincia di provenienza), a differenza dei secondi (inseriti nella GAE) costretti ad esprimere preferenze in 100 ambiti territoriali a livello nazionale: così prevedendo, i docenti da GAE, di fatto, concorrono nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata ai docenti da G.M., indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità!** Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino: a) le posizioni di chi era collocato nelle GAE da moltissimo tempo (come la ricorrente), rispetto a coloro collocati nelle G.M. concorso 2012, che in gran parte sono neolaureati, senza esperienza di insegnamento e senza, quindi, rilevante punteggio; b) la circostanza che la G.M. concorso 2012 è di tipo regionale e non provinciale, come la GAE.

In altri termini, appare di tutta evidenza come al più l’assegnazione definitiva (e anche provvisoria) nella prima provincia di preferenza indicata nella domanda di mobilità sarebbe dovuta spettare primariamente ai docenti di GAE.

**1.1.** Ulteriore pregiudizio a danno dei docenti provenienti dalle GAE si riscontra nel C.C.N.I. per la mobilità a.s. 2016/2017 dell’08.04.2016 e, in particolare, all’art. 6 (rubricato FASI DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI), nel quale si prevedono i trasferimenti del personale docente della scuola per a.s. 2016/2017 in quattro fasi (e relative sotto fasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D (distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 da quelli neo assunti alla data 2015/2016 e, tra questi ultimi, distinguendo tra quelli assunti in base alla vecchia normativa da quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015 e, tra questi, a loro volta, tra i docenti che provengono dalle G.M. del concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE).

Pertanto, l’art. 6 (su richiamato) statuisce quanto segue:

*“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in 4 distinti fasi:*

**FASE A**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

*1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.*

*Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*

*2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.*

*Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

**FASE B**

*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia*

*2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

**FASE C**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli*



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

*assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*

**FASE D**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

*2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1*

*3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30'.*

In sostanza, in base alla normativa contrattuale su richiamata, si rinvencono 4 distinte fasi di trasferimento di seguito indicate:

a) **La FASE A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciale.** Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 ed i neo assunti 2015/2016 nelle fasi 0 ed A.

b) **La FASE B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro 2014/2015 e l'assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. concorso 2012 assunti in fase B e C.** Questa fase, nel C.C.N.I. e nell'O.M. 241/2016, prevede (in violazione dell'art. 1 comma 108 - primo e secondo periodo - della l. 107/2015), **la titolarità su scuola** e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo scelto. Nel contempo, prevede (sempre in violazione dell'art. 1, comma 108, l. 107/2015), **per i docenti neo assunti nelle fasi B e C, proveniente dalle G.M. concorso 2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione in titolarità su ambito.**

c) **La FASE C** dell'assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 della GAE in fase B e C.

d) **La FASE D** dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase 0 e A (sia da GAE che da G.M.) e docenti G.M./2012 assunti nella fase B e C. Questa fase prevede, pur non essendo contemplata nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/*bis*), della legge n. 107/2015 **il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito in via residuale rispetto alle fasi precedenti**, in deroga al vincolo triennale, **soltanto per i docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare i docenti GAE assunti nella fase B e C.**

Appare così evidente che la mobilità docenti 2016/2017 prevista nelle fasi B, C e D del CCNI si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dall'art. 1, comma 108 della l. 107/2015. Tanto è vero che l'art. 1, comma 108, l. 107/2015 prevede che, per l'a.s. 2016/2017, i *“docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”* partecipino, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, **per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale** e per tutti i posti vacanti dell'organico scolastico, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C della l. 107/2015.

Tale differente trattamento ha pregiudicato in maniera incisiva i docenti provenienti da GAE. A riguardo, infatti, tanto la norma contrattuale che l'O.M. 241/2016 introducono in merito alla fase B, C e D una deroga alla previsione legislativa che determina l'evidente disparità di trattamento in quanto per i docenti assunti nel 2014/2015 viene prevista una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito a danno





**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

dei docenti assunto nell'a.s. 2015/2016. Invero la norma del C.C.N.I. ha indotto i docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 a presentare la domanda di mobilità con la possibilità, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola e non invece su ambito nazionale.

Diversamente, nel rispetto della l. 107/2015, i docenti assunti nel 2014/2015 – titolari di scuola in altra provincia – difficilmente avrebbero presentato domanda per trasferimento su solo ambito, non avendo certezza alcuna della destinazione e trovandosi nella pregiudizievole condizione di dover concorrere con altri docenti dello stesso ambito per la titolarità.

All'uopo, infatti, si richiama l'art. 1, comma 108, l. 107/2015 che non prevede **alcuna distinzione tra docenti assunti nel 2015/2016 indipendentemente dalla graduatoria di provenienza** (se da G.M. o da GAE), consentendo a tutti la mobilità interprovinciale a parità di trattamento.

Evidenti sono, pertanto, le discriminazioni che la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 ha determinato nel comparto scuola con l'o.m. 241/2016 e relativo C.C.N.I. mobilità 2016/2017 derogando illegittimamente alla l. 107/2015.

**Tale deroga, pertanto, risulta gravemente illegittima ed irragionevole anche alla luce del comma 196 del citato art.1 L. 107/2015 che espressamente rende inefficaci tutte le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto in tale norma primaria.** Sul punto, sembra superfluo e pleonastico richiamare i principi generali del diritto in materia di gerarchia tra fonti del diritto sul divieto assoluto di deroga di una fonte secondaria – come è una ordinanza ministeriale - rispetto ad una norma di legge di grado superiore.

Al quadro così delineato, si aggiunge l'art. 397 del D.Lgs n. 297/1994, in merito al reclutamento del personale scolastico, che, al secondo comma, statuisce che: *“I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”*.

Tale disposizione non è stata abrogata dalla L. 107/2015 e pertanto, in applicazione di tale articolo, si impone la **natura provinciale dei ruoli** del personale docente e non



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

su ambiti nazionali, come, invece verificatosi con l'ordinanza ministeriale, qui contestata.

La situazione così delineata ha gravemente danneggiato la prof.ssa Scrimieri – iscritta nella GAE e ricadente nella FASE C della l. 107/2015 ma non è comprensibile in quale FASE mobilità (se B, C o D) del CCNI rientri - la quale, avendo chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della provincia di Lecce con **un punteggio superiore** ai docenti assunti nello stesso a.s. 2014/2015 dalle G.M. concorso 2012, è stata pregiudicata nella scelta di tale ambito a vantaggio appunto di questi ultimi!

**Tanto ha altresì determinato un'ulteriore conseguenza lesiva dei diritti della ricorrente: in assenza di posti disponibili nella provincia di Lecce o comunque nella Regione Puglia (senza nemmeno comprendere per carenza assoluta di trasparenza le relative modalità su cui si è fondata l'individuazione delle sedi definitive per gli altri docenti), la prof.ssa Scrimieri è stata costretta a concorrere a livello nazionale e addirittura a vedersi assegnata una sede indicata nella propria domanda di mobilità alla 57esima posizione - ossia la sede definitiva nell'Ambito territoriale 0010 Veneto - invece che, come di diritto, nell'Ambito territoriale di Lecce.**

Così facendo, il Ministero resistente ha attuato l'illegittima disparità di trattamento tra docenti appartenenti a graduatorie diverse - che, come detto, non trova riscontro nella legge n.107/2015 - e non ha effettuato, in modo oggettivo e imparziale, un esame comparativo degli interessi coinvolti e tenuto conto dei conseguenti risultati, violando altresì uno dei principi cardine dell'azione amministrativa sancito dalla Costituzione cui la P.a. deve attenersi anche nel procedimento di mobilità. Infatti, *"Il diretto collegamento con l'interesse pubblico al corretto espletamento del procedimento, che è espressione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost., non è riferito solo alle procedure concorsuali per nuove assunzioni, ma spiega un'influenza assoluta anche in relazione alle altre attività di scelta del personale, strutturate secondo moduli paraconcorsuali, o comunque articolate nella valutazione contestuale di diversi aspiranti al posto"* (Cons. St., sez. IV, 20/09/2012, n. 5044).



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

Del resto, recentemente il Tar Lazio – investito della questione di legittimità anche costituzionale dell'O.M. n. 241/2016 e della l. 107/2015 – ha espressamente disposto, con le ordinanze n. 3588, n. 3589 e n. 4720, la sospensione cautelare dell'Ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, a seguito dei vari ricorsi presentati da numerosi docenti, in analogia con la posizione alla odierna ricorrente.

Allo stesso modo, anche i Giudice del Lavoro di varie parti di Italia, investiti della medesima questione sollevata con il presente ricorso, si sono pronunciati a favore dei ricorrenti assegnando in via cautelare la prima sede di preferenza scelta nelle domande di mobilità. A tal proposito si rimanda a:

Trib. Taranto, ord. N. 8749 del 20.09.2016 (**doc. n. 18**) il quale ha statuito “*E' pertanto evidente (...) la illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale ... indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buona andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi (...) il diritto dell'istante all'assegnazione di una sede compresa nell'ambito (...)*”;

Trib. Trani, ord. N. 28744 del 16.09.2016 (**doc. n. 19**) secondo cui “*(...) l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...). Tale condotta amministrativa (...) concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza alla O.M.), dell'art. 6 C.C.N.I. dell'08.04.2016, dell'O.M. 241/2016 nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994*”.

Dello stesso avviso anche il Tribunale di Brindisi con le ordinanze n. 19063 del 12.10.2016 e n. 19060 del 12.10.2016 (**doc. n. 20 e doc. n. 21**).

Nel caso di specie, la prof.ssa Scrimieri Stefania ha ottenuto l'assegnazione definitiva, nell'Ambito 0010 Veneto, sulla base di una normativa secondaria illegittima e discriminatoria, secondo criteri poco chiari e secondo il funzionamento di un



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

algoritmo utilizzato dal Ministero per effettuare i trasferimenti di tutto il personale scolastico, anche in contrasto con quanto sancito dalla L. n. 5/2005 sulla correttezza dell'azione amministrativa nonché dall'art. 97 della Costituzione a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

**Tanto è vero che, come già ampiamente evidenziato e dimostrato nelle premesse in fatto (punto n. 9), l'operatività di tale algoritmo ha determinato evidenti discriminazioni in danno della ricorrente nonché lesione ai propri diritti, attribuendo ambiti territoriali della Regione Puglia - dalla stessa scelti in ordine di preferenza nella propria domanda di mobilità - a docenti con punteggio ed età anagrafica inferiore.**

Al riguardo, infatti, tutte le operazioni di assegnazione e di mobilità inerenti al comparto scuola sono avvenute per mezzo di un sistema informatico, *rectius* un algoritmo, predisposto dal Ministero che non ha neanche tenuto conto dei criteri sanciti nel contratto collettivo nazionale integrativo riguardo al rispetto del punteggio e all'ordine di preferenza.

L'inosservanza di tali criteri ad opera dell'algoritmo ha determinato ulteriori errori; tra essi, ad esempio, l'impossibilità per molti docenti di essere trasferiti in posti vacanti afferenti a precisi ambiti territoriali per i quali avevano fatto domanda e che, dopo le operazioni di mobilità, sono rimasti ugualmente vacanti (sic!) o addirittura assegnati a docenti di fasi successive; o, ancora, macroscopici errori nell'applicazione della regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: in altri termini, l'algoritmo - anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando in tal modo la scelta effettuata nella domanda di mobilità presentata dal docente) ha assegnato, tra quelli indicati nella domanda di mobilità dal docente, un ambito successivo (o **addirittura indicato alla 57sima posizione**, come nel caso della deducente!!), ricorrendo a criteri difficilmente interpretabili. Ulteriore dimostrazione della ingannevole operatività dell'algoritmo è l'avvenuta assegnazione degli ambiti nazionali in fase B e C del C.C.N.I. senza rispettare il punteggio attribuito ai docenti in graduatoria di mobilità determinando



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

l'irragionevole assegnazione dell'ambito scelto ad altri docenti, appartenenti alla stessa fase, con punteggio inferiore (tanto ricorrere esattamente nel caso *de quo*).

Ma di tali errori le resistenti sono ben cosce, anche in virtù del fatto che, nel caso in esame, a seguito di conciliazione esperita dalla ricorrente, il Miur ammetteva le falle del proprio sistema di assegnazione e difatti proponeva altra sede, ossia Emilia Romagna Ambito 0009 Modena (sic!), senza però specificare, in alcun modo, i criteri utilizzati per individuare anche tale diversa sede che, stranamente, non ricadeva nella Regione Puglia ma risultava indicata nella domanda di mobilità alla 38sima posizione! Ovviamente, per tutte le ragioni indicate in premessa e riguardanti principalmente lo stato di salute della madre nonché l'esigenza di ricongiungimento familiare, la prof.ssa Scrimieri non accettava tale altra sede ubicata nel nord Italia, confidando altresì nella assegnazione provvisoria nella provincia di Lecce; speranza poi immotivatamente disattesa a seguito delle pubblicazione delle assegnazioni provvisorie, alla stessa preclusa!

Le situazioni innanzi descritte, ulteriormente aggravate dalla mancata pubblicazione da parte del MIUR delle graduatorie pubbliche per l'a.s. 2015/2016 (che non ha consentito alle docenti di valutare se presentare o meno la domanda di mobilità nelle scadenze pattuite), denotano la scarsa trasparenza della P.A. resistente nelle procedure di mobilità, con evidente violazione dei principi cardine dell'azione amministrativa oltre che della buona fede e correttezza *ex artt.* 1175 c.c. e 1375 c.c. (regole generali che devono guidare anche l'operato della p.a.).

Sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte, è lapalissiana la lesione del diritto soggettivo della docente Scrimieri Stefania essendole preclusa la mobilità interprovinciale sugli ambiti territoriali della Regione Puglia e, principalmente, sull'ambito territoriale di Lecce, riservata ai docenti delle G.M. concorso 2012 ed anche a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente appartenenti alla GAE di fasi successive (FASE D legge 107/2015).

\*\*\*\*\*

**OMESSA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA CONTINUITA'**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

Come già evidenziato nelle premesse in fatto (v. punto 7), l'ufficio scolastico che ha elaborato la domanda di mobilità ha commesso grossolani errori in sede di valutazione del punteggio e in violazione della tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo allegata alla O.M. n. 241/2016, attribuendo alla docente Scrimieri Stefania solo 20 punti (quale punteggio base, oltre 26 per ambito di ricongiungimento) senza attribuire il punteggio relativo a 10 anni di continuità scolastica e che nelle GAE sono stati invece valutati: si ricordi, infatti, che la ricorrente è stata destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola per la classe di concorso EEE scuola primaria con punti 112 (+12 punti maturati nell'a.s. 2014/2015) nella provincia di Taranto con decorrenza giuridica 01/09/2015 (**doc. n. 22**).

Vieppiù che i 20 punti riconosciuti non corrispondono ai **29 punti base** (oltre 6 per punteggio aggiuntivo per di ricongiungimento familiare), per come risultanti dal portale istanzeonline nel profilo personale della docente.

\*\*\*\*\*

**§ Sulla sussistenza del *periculum in mora*.**

In termini di danno grave ed irreparabile, **peraltro già in atto**, si evidenzia quanto segue.

Come innanzi già specificato, l'erronea applicazione dell'assegnazione dei posti mediante violazione della regola contrattuale dell'articolazione temporale delle fasi - prima i docenti della FASE A (provinciale), poi quelli della FASE B (interprovinciali), quindi della FASE C (quindi immessi in ruolo con la fase b e c del piano straordinario della l. 107/2015), ed infine FASE D (assunti nel 2015/2016 da fase O/A e dalle fasi b e c da concorso) - ha determinato un grave pregiudizio alla ricorrente in quanto non le ha consentito di ottenere il trasferimento su un'istituzione scolastica indicata espressamente tra gli ambiti in ordine di prima preferenza nella domanda di mobilità. In tal modo la docente - stante il vincolo di durata triennale disciplinato dalla l. 107/2015 - non potrà più ottenere la titolarità su scuola negli ambiti scelti nella domanda di mobilità, definitivamente persa, a causa della violazione da parte della amministrazioni resistenti delle regole contrattuali sulla mobilità e degli errori commessi dalle stesse nell'esecuzione dei movimenti interprovinciali/nazionali (danno



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

imminente, grave ed irreparabile). Il pregiudizio si presenta grave ed irreparabile anche perché dall'illegittimo trasferimento consegue l'impossibilità da parte della ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia ovvero in una sede non eccessivamente distante, come sino al 31.08.2016 è stata la sede di Sava (TA), da cui discende altresì il grave danno morale ed esistenziale nonché professionale e di immagine e per perdita di chance (v. Cass. civ., n. 14443 del 2000), per impoverimento della capacità professionale acquisita, come naturalmente connaturata al contesto ambientale e lavorativo, per mancata continuità scolastica (anche a discapito degli alunni) in ragione dell'insegnamento profuso per più anni nella stessa sede scolastica (Sava, appunto).

Nel caso di specie, tali pregiudizi per caratteristiche, durata e gravità sono tali da frustrate e travolgere, insieme al diritto a veder riconosciuto il proprio merito con ala valorizzazione dell'anzianità di servizio acquisita e spendibile nelle procedure di mobilità, anche le ragionevoli aspettative di realizzazione professionale e personale nel luogo di elezione.

Il motivo dell'imminenza deriva dalla necessità di arrestare le conseguenze dannose già in atto (anche a seguito del decreto di incompetenza del Tribunale di Taranto, cfr. doc. n. 17) ed ottenere quanto prima un provvedimento per l'a.s. in corso (2016/2017), onde evitare la stabilizzazione di tale ingiustizia subita e del conseguente danno quotidiano nonché l'estrema difficoltà ad accudire la propria famiglia (per le ragioni di cui infra); in particolare sussiste certamente l'urgenza in quanto la c.d. "mobilità straordinaria" (da ambito territoriale ad ambito territoriale) è prevista solo per l'a.s. 2016/2017, in deroga al vincolo triennale, e su tutti i posti vacanti del c.d. organico dell'autonomia (che include posti aggiuntivi per migliorare l'offerta formativa). Difatti, poiché con il piano straordinario di assunzioni il Legislatore della "buona scuola" (sic!) ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà praticamente impossibile ottenere il trasferimento da fuori provincia (tipologia di trasferimento sono di norma destinati l'equivalente di un quarto dei posti disponibili). E comunque l'esercizio della mobilità non potrebbe avvenire nel caso della ricorrente da una scuola ad un'altra avendo la stessa, in seguito alle ingiustizie commesse dal MIUR, irrimediabilmente perso la titolarità su scuola nell'ambito scelto di luogo di



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

residenza. Situazione che se si cristallizzasse potrebbe essere non più modificabile.

Il *periculum* in mora si concretizza drammaticamente proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente precluso il diritto ad ottenere una delle sedi ricadenti nella Provincia di Lecce o ad essa viciniori, come alla ricorrente spettante in base al punteggio e alla fase di mobilità, di perdere definitivamente la titolarità su scuola e di non poter azionare la richiesta di mobilità per un triennio per rientrare nella provincia di ricongiungimento, dovendosi accollare costi economici quotidiani ed enormi sacrifici morali nell'esercizio dei doveri familiari.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via di urgenza del diritto della ricorrente ad essere assegnata nell'ambito territoriale 0019 Puglia, prov. Lecce anche in base alla preferenza di ricongiungimento familiare indicata nella domanda di assegnazione provvisoria presentata ad agosto 2016 nonché alle gravi patologie di cui risulta affetta la madre della ricorrente (cfr. documentazione in atti), nasce dalla circostanza che **nelle more di un giudizio ordinario, tale diritto verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso** a causa della durata del procedimento.

Infatti, la necessità di doversi recare a Longarone (BL), ambito 0010 Veneto, per lo svolgimento della propria attività di docenza, costituisce danno imminente ed irreparabile per le seguenti ragioni:

a) **difficoltà logistiche** dovute alla grande distanza dalla propria abitazione e dai propri affetti (coniuge e figli, collocati tutti a Galatina), giacché il trasferimento le imporrebbe di stabilizzarsi nel Veneto definitivamente;

b) **gravi disagi e ed insostenibili esborsi economici.**

La ricorrente, infatti, non percepisce redditi diversi dallo stipendio scolastico che le possano consentire: i) di locare un immobile in Veneto e sostenere le spese ordinarie del vivere quotidiano; ii) di recarsi continuamente in Puglia per assistere la madre e per occuparsi di ogni sua quotidiana esigenza; iii) di continuare a contribuire, assieme al marito, al mantenimento dei figli, ancora in età scolastica e, quindi, non economicamente autosufficienti;

**c) necessità di assistere in maniera continuativa la madre per le gravi patologie e la necessità di cure assidue.**





**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

Come documentato dalle certificazioni mediche depositate, la madre della Prof.ssa Scrimieri è affetta da: cardiopatia ipertensiva; parodontopatia diffusa; edentulia; sindrome varicosa degli arti inferiori con linfedemi e tromboflebiti recidivanti; spondilartrosi del rachide lombo sacrale; gonartrosi bilaterale in obesa; osteoporosi con deformità osteoporosi di grado severo con elevato rischio di frattura, safenectomia bilaterale, grave sindrome varicosa ed insufficienza venosa arti inferiori, cataratta OS, esiti di intervento di cataratta OD, obesità, grave decadimento cognitivo, depressione ansiosa, deficit della deambulazione, grave sindrome ansioso depressiva con frequenti crisi nevralgiche, attacchi di panico, impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Tali patologie le rendono impossibile il compimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e per la quale ragione ha altresì presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile (cfr. docc. n. 15 e 16). Le patologie innanzi riferite hanno gravemente compromesso il quadro clinico della sig.ra De Paolis, peraltro di recente affetta da ischemia cerebrale, tanto da rendere inevitabile l'assistenza continua da parte della ricorrente che ha altresì depositato ricorso per nomina di amministrazione di sostegno. Per giunta, la situazione innanzi descritta risulta ulteriormente complicata a causa del precario stato di salute del padre della ricorrente, sig. Scrimieri Giuseppe, e del fratello della ricorrente, sig. Scrimieri Alessandro che, seppur conviventi della sig.ra De Paolis Maria Luce, non sono in grado di poterle fornire alcun tipo di aiuto e prestare idonea assistenza. Infatti, da un lato il sig. Scrimieri Giuseppe risulta affetto da gravi patologie quali grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ipertensione arteriosa, bronchite cronica in grave artrosi, interapofisaria L4/L5, spondilartrosi iperostotante, schisi dell'aco pot. Di S1, ipostenia e deficit di movimento di spalla dx per periartrite scapolo omerale e lesione completa del m. sovrascapolo e sottoscapolo dx, tromboflebite recidivante arti inf. (**doc. n. 23**) e dall'altro il sig. Scrimieri Alessandro è affetto da oltre venti anni da disturbi dell'umore e bipolarismo che determinano gravi episodi ipomaniacali e maniacali tanto da rendere necessaria l'osservanza di una pesante terapia farmacologica. Appare dunque assai evidente che l'unico membro della famiglia in grado di poter prestare idonea assistenza agli altri componenti sia



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 – Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

proprio ed unicamente la ricorrente e tanto le risulta assai difficoltoso a causa della mancata assegnazione nella provincia di Lecce.

In tale contesto, una siffatta situazione è proprio con riferimento al requisito dell'imminenza che il rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c. esplica la sua funzione diretta essenzialmente ad impedire la perpetuazione della violazione ovvero la sua continuazione o, ancora la sua ripetizione. Da ultimo, non potrà sfuggire che spetta al giudice adito tutelare l'interesse pubblicistico di ogni graduatoria, non solo, per evitare il pregiudizio di ogni singolo aspirante docente, ma anche per fornire il sigillo sulla correttezza e regolarità ad un provvedimento che incide su interessi pubblici primari, quali la didattica e la formazione degli alunni. Per altro verso, non è giustificabile che l'assegnazione dell'ambito nell'aberrazione dell'algoritmo che l'ha disposta illegittimamente, espliciti effetti lesivi nei confronti della ricorrente, costretta a ricorrere – per ben due volte - alla giustizia per il riconoscimento di diritti soggettivi e per tutelarsi avverso un pregiudizio grave ed irreparabile quale lo scavalco ad opera di docenti con punteggio ed età anagrafica inferiore al proprio e/o provenienti da fase successiva di mobilità.

**Per tutte le ragioni di cui innanzi, la deducente ha accuratamente indicato nelle prime posizioni della domanda di mobilità le sedi ricadenti nell'ambito territoriale di Lecce!!!**

\* \* \*

Ciò premesso e ritenuto, la ricorrente Scrimieri Stefania, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa,

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale adito, riconosciuta la propria competenza *ex art. 669-ter c.p.c.*, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte* trattandosi di una questione di mero diritto ovvero *in subordine* convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, Voglia:

- 1) **dichiarare** l'illegittimità della assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale 0010 Veneto, in luogo dell'Ambito territoriale 0019 – Puglia (LECCE) per le ragioni meglio espresse nel corpo del presente atto circa la violazione di legge e/o gli errori commessi da parte delle amministrazioni convenute nella compilazione



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità nell'a.s. 2016/2017, oltre che in ragione della mancata assegnazione provvisoria nella provincia di residenza della ricorrente per come richiesta nella domanda di assegnazione provvisoria;

- 2) per l'effetto, **sospendere** l'efficacia del provvedimento di assegnazione impugnato previa annullamento e/o disapplicazione di tutte le determinazioni adottate, in violazione di legge, dalle amministrazioni resistenti;
- 3) **emettere provvedimento d'urgenza** con cui **accerti e dichiari** il diritto della ricorrente all'assegnazione, nell'ambito 0019 PUGLIA Lecce ovvero nell'ordine di preferenza relativa agli ambiti 0017, 0018, 0020, 0023, 0011, 0001 e 0013 della Regione Puglia, come indicati nella domanda di mobilità, in ragione della necessità di prestare assistenza alla madre e per esigenze di ricongiungimento familiare;
- 4) e, conseguentemente, **ordinare** alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di assegnare la prof.ssa Scrimieri Stefania in organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale 0019 PUGLIA Lecce o, in via meramente subordinata, di altra sede elencata in ordine di preferenza nella domanda di mobilità e ricadente negli ambiti 0017, 0018, 0020, 0023, 0011, 0001 e 0013 della Regione Puglia;
- 5) con vittoria di spese e competenze professionali.

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'assegnazione della ricorrente in ambiti indicati come preferiti in via graduata nella domanda di mobilità presentata nell'a.s. 2016/2017, in particolare, ambito 0019 PUGLIA Lecce come prima preferenza, e gli altri ambiti vicini allo stesso.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati interessati dalle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017 (provenienti da G.M. concorso 2012 e da GAE) nonché dell'impossibilità del ricorrente a conoscere la residenza degli stessi ai quali notificare il presente atto, unita alla possibile dilatazione dei tempi dell'odierno giudizio,

Voglia all'Ill.mo Tribunale adito,



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**

Via T. Cavazza, 20 – Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

**autorizzare** la notifica ai suddetti controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell’emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

\*\*\*

*Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad €. 259,00.*

**Si producono i documenti come da separato indice.**

*Salvis iuribus.*

Galatina-Belluno, 12 novembre 2016

**Avv. Maria F. V. della Corte**

**Avv. C. A. Saponaro**

